

### 3 Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo), RS 910.16

#### 3.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del 23 ottobre 2013 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) è sancita dall'articolo 11 LAgr. Su questa base, dal 2014 la Confederazione sostiene una serie di provvedimenti che migliorano la qualità e la sostenibilità dei prodotti o dei processi di produzione. Questi provvedimenti devono essere attuati congiuntamente da produttori, addetti alla trasformazione o commercianti. La promozione da parte della Confederazione mira a offrire loro gli strumenti per immettere sul mercato prodotti agricoli svizzeri di migliore qualità e con un migliore profilo di sostenibilità. Ciò consente loro di posizionare meglio i prodotti sul mercato rispetto alla concorrenza estera e di creare un valore aggiunto supplementare.

Benché nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'OQuSo siano stati promossi diversi progetti, ad aderirvi attivamente è stato soltanto un numero ristretto di aziende agricole. Nel 2017 l'UFAG ha pertanto lanciato una nuova iniziativa per incentivarne la partecipazione, ovvero ha creato una rete denominata «AgrlQnet» con l'Unione svizzera dei contadini (USC), l'Associazione Strategia della qualità, la rete Swiss Food Research e AGRIDEA con l'obiettivo di spronare gli agricoltori innovativi a presentare domande di progetto all'UFAG. Nell'ambito di una fase pilota, per AgrlQnet sono stati testati con risultati positivi un tipo di progetto semplificato e una forma semplice di presentazione della domanda.

Nel 2019 l'UFAG ha commissionato una valutazione intermedia dell'OQuSo al fine di ricavare nuovi spunti per svilupparla ulteriormente e ottimizzarla. Il rapporto sulla valutazione intermedia dell'OQuSo è stato pubblicato nell'agosto 2021<sup>1</sup>.

Con la presente revisione totale l'UFAG attua i risultati più importanti della valutazione. Parallelamente, punta a snellire il testo e a precisare i termini legali poco chiari.

#### 3.2 Sintesi delle principali modifiche

##### 3.2.1 Sintesi

1. Riduzione dei tipi di progetto sostenuti che passano da sei a quattro (in precedenza: AgrlQnet Accertamenti preliminari, AgrlQnet Fase iniziale, OQuSo Accertamenti preliminari, OQuSo Fase iniziale progetti innovativi, OQuSo Fase iniziale standard di produzione, OQuSo Partecipazione; nuovi: Accertamenti preliminari, Standard di produzione, Nuovi modelli d'affari, Nuove idee di progetto).
2. Integrazione nell'ordinanza del tipo di progetto AgrlQnet.
3. Rilevazione sistematica dei benefici supplementari dal profilo della sostenibilità.
4. Esigenze meno restrittive in relazione al fatto che il progetto debba fungere da modello.
5. Migliore trasferimento delle conoscenze attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze.

Al punto 3.2.2 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** vengono illustrati più dettagliatamente i tipi di progetto (punti 1 e 2). Al punto 3.2.3 viene spiegata come avviene la rilevazione dei benefici supplementari dal profilo della sostenibilità (punto 3).

##### 3.2.2 Tipi di progetto

Possono essere promossi quattro tipi di progetto.

---

<sup>1</sup> Rapporto finale: <https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=68050&Load=true>

### Standard di produzione

Gli standard di produzione sono standard di qualità privati, su base volontaria, o programmi label che generano comprovatamente un valore aggiunto dal profilo della qualità e della sostenibilità. Di norma sono impostati per l'intera categoria, quindi a livello nazionale. La Confederazione può sostenere lo sviluppo di nuovi standard (o miglioramenti significativi di quelli esistenti) e il loro consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori coinvolti. Lo standard di produzione deve essere impostato in modo che per i prodotti fabbricati in base ad esso, si generi un valore aggiunto sul mercato. Se lo standard di produzione è implementato efficacemente, attraverso questo maggior profitto i produttori devono poter essere in grado di coprire i costi aggiuntivi cui hanno dovuto far fronte.

### Nuovi modelli d'affari

Si tratta di progetti collettivi di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti, finalizzati a valorizzare prodotti, processi di fabbricazione o forme di cooperazione nuovi o migliorati. Il modello d'affari crea un beneficio aggiuntivo per i clienti o altri partner dell'impresa in termini di sostenibilità dal profilo sociale o ecologico. Questo beneficio genera un valore aggiunto supplementare per coloro che sono coinvolti nel modello d'affari. La Confederazione ne sostiene lo sviluppo in una fase iniziale. Tuttavia, le infrastrutture non rientrano nei costi computabili.

### Nuove idee di progetto

Si tratta di progetti di collaborazione interaziendale a livello di agricoltura. Attraverso questo tipo di progetto vengono promosse idee per migliorare la sostenibilità dei prodotti o dei processi a livello di agricoltura. Le idee di progetto si distinguono chiaramente dalla pratica agricola in uso. La promozione per questo tipo di progetto è limitata a un finanziamento iniziale unico per un importo di 80'000 franchi al massimo. La particolarità di questo tipo di progetto è che può essere utilizzato per sostenere la realizzazione di prototipi (p.es. apparecchi, robotica).

### Accertamenti preliminari

La Confederazione sostiene gli accertamenti preliminari per tutti i tipi di progetto nell'ambito dell'OQuSo. Gli accertamenti preliminari possono avere diversi scopi. Possono riguardare l'elaborazione di un piano aziendale, l'analisi della situazione del mercato o anche questioni tecnico-organizzative. Gli accertamenti preliminari tesi a migliorare la qualità e la sostenibilità si distinguono da quelli nell'ambito della consulenza ai sensi dell'articolo 136 LAgr poiché hanno una finalità più ampia della mera consulenza.

Di seguito è presentata una sintesi dei diversi tipi di progetto.

### Sintesi dei tipi di progetto (art. 1 cpv. 1)

	<b>Accertamenti preliminari</b> (art. 1 cpv. 1 lett. d)	<b>Standard di produzione</b> (art. 1 cpv. 1 lett. a)	<b>Modelli d'affari</b> (art. 1 cpv. 1 lett. b)	<b>Idee di progetto</b> (art. 1 cpv. 1 lett. c)
Descrizione	Accertamenti preliminari prima dell'avvio del progetto.	Standard privati che in genere vengono attuati da organizzazioni di categoria o da organizzazioni di produttori a livello nazionale.	Nuovo modello d'affari che implementa prodotti o processi nuovi o migliorati.	Attuazione di idee di progetto per prodotti o processi nuovi o migliorati oppure per prototipi.
Ente promotore	Produttori con addetti alla trasformazione o commercianti.	I produttori agiscono congiuntamente con gli addetti alla trasformazione oppure con i commercianti o i consumatori (persona giuridica).	I produttori agiscono congiuntamente con gli addetti alla trasformazione oppure con i commercianti o i consumatori (persona giuridica).	Produttori: almeno due gestori di aziende agricole.
Scopo	Allestimento di basi decisionali o del piano aziendale per l'attuazione dell'idea di progetto.	Sviluppo e consolidamento del progetto sulla base della descrizione del progetto e del piano aziendale.	Introduzione del progetto sulla base della descrizione del progetto e del piano aziendale.	Realizzazione del progetto sulla base della descrizione del progetto a livello della base agricola.
Esempi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi di fattibilità</li> <li>• Ricerche di mercato</li> <li>• Analisi di mercato</li> <li>• Valutazioni della sostenibilità</li> <li>• Modelli di finanziamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sviluppo di uno standard</li> <li>• Marketing</li> <li>• Comunicazione</li> <li>• Sistemi IT</li> <li>• Lavori di coordinamento specifici del progetto (no costi strutturali)</li> <li>• Stesura del manuale di controllo, della lista di controllo, ecc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriore sviluppo di un progetto</li> <li>• Marketing</li> <li>• Comunicazione</li> <li>• Sistemi IT</li> <li>• Lavori di coordinamento specifici del progetto (no costi strutturali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriore sviluppo di un progetto</li> <li>• Marketing</li> <li>• Comunicazione</li> <li>• Sistemi IT, idee di digitalizzazione</li> <li>• Prototipi (apparecchi, robotica)</li> <li>• Lavori di coordinamento specifici del progetto (no costi strutturali)</li> </ul>

Esigenze generali (art. 1 cpv. 2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impatto positivo a breve o medio termine in termini di valore aggiunto.</li> <li>• Prodotti o processi nuovi o migliorati in riferimento alla qualità e alla sostenibilità.</li> <li>• Gli effetti collaterali positivi auspicati dal profilo della sostenibilità in singoli ambiti non possono avere effetti collaterali negativi su altri ambiti della qualità e della sostenibilità.</li> <li>• I provvedimenti giovano in primo luogo all'agricoltura.</li> </ul>		
Esigenze specifiche (art. 3, 4 e 5)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzamento della collaborazione tra i vari livelli della catena del valore e loro pieno coinvolgimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzamento della collaborazione interaziendale a livello di agricoltura.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Influsso positivo a lungo termine su volume delle vendite, posizione di mercato o prezzo alla produzione.</li> <li>• I progetti soddisfano una prestazione richiesta dai consumatori.</li> <li>• Esigenze comprovatamente e sostanzialmente superiori a quelle stabilite per legge nell'ambito della sostenibilità e di altri aspetti della qualità.</li> <li>• Trasparenza sul rispetto delle esigenze dello standard di produzione.</li> <li>• Miglioramento in almeno due dimensioni della sostenibilità e nessun effetto collaterale negativo su altri aspetti della qualità.</li> <li>• Misurabilità comprovabile sulla scorta di indicatori adeguati.</li> <li>• Capacità di autofinanziarsi dopo l'aiuto finanziario.</li> <li>• Piano aziendale necessario (art. 6 cpv. 2 lett. b).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approccio innovativo attraverso l'implementazione di un nuovo modello d'affari.</li> <li>• Capacità di autofinanziarsi dopo l'aiuto finanziario.</li> <li>• Miglioramento in almeno due dimensioni della sostenibilità e nessun effetto collaterale negativo su altri aspetti della qualità.</li> <li>• Misurabilità sulla scorta di indicatori adeguati.</li> <li>• Piano aziendale necessario (art. 6 cpv. 2 lett. b).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti o processi nuovi o migliorati che fungono da modello per altre aziende.</li> <li>• Contributo alla creazione di valore aggiunto nelle aziende agricole rilevanti attraverso un incremento del volume delle vendite, un aumento del prezzo alla produzione, una riduzione dei costi, una maggiore efficienza o un accesso al mercato agevolato.</li> <li>• Benefici supplementari nell'ambito dell'ecologia, degli aspetti sociali e nessun effetto collaterale negativo su altri aspetti della qualità.</li> <li>• Piano aziendale non necessario (art. 6 cpv. 2 lett. b).</li> </ul>

### 3.2.3 Rilevazione dei benefici supplementari dal profilo della sostenibilità

Già in virtù della legislazione vigente vi è l'obbligo di valutare l'impatto dei progetti finanziati sulla sostenibilità. Finora, tuttavia, né l'UFAG né gli enti promotori hanno seguito un approccio sistematico o metodico per farlo.

L'UFAG ha pertanto sviluppato uno strumento per la valutazione della sostenibilità (VSOST OQuSo) che consente di rilevare i dati sulla creazione di valore aggiunto e le considerazioni sull'efficacia dei progetti nella dimensione sociale e in quella ecologica della sostenibilità. Queste informazioni possono essere aggiornate e verificate al momento della presentazione della domanda o di rapporti intermedi e finali. Ciò consente di effettuare una stima standardizzata dell'impatto (ex ante) e una misurazione dell'impatto. La VSOST serve come strumento decisionale per il finanziamento, il monitoraggio dei progetti e il supporto alla gestione dei progetti. Le informazioni richieste si basano su una serie di criteri e indicatori semplici, ma scientificamente validi. Si deve puntare a ridurre al minimo il dispendio aggiuntivo per gli enti promotori del progetto e per l'Amministrazione.

L'UFAG pubblicherà ulteriori informazioni sull'applicazione della VSOST OQuSo in una guida orientata alla pratica.

## 3.3 Commento ai singoli articoli

### *Articolo 1 Progetti sostenuti*

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora.

Al capoverso 1 vengono definiti i quattro tipi di progetto che possono essere promossi attraverso la presente ordinanza (cfr. punto 3.2.2).

Al capoverso 2 vengono fissati gli obiettivi superiori e le condizioni per la promozione. Si rifanno sostanzialmente alle basi legali, in particolare agli articoli 7 e 11 L'Agr. L'OQuSo mira a rafforzare a lungo termine la competitività dell'agricoltura e della filiera alimentare svizzera, della categoria interessata o dei produttori rappresentati nell'ente promotore nonché a garantire benefici supplementari in più dimensioni della sostenibilità e per quanto concerne altri aspetti della qualità.

I progetti sostenuti devono generare a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare e misurabile per l'agricoltura (lett. b).

I progetti sostenuti si distinguono per il loro carattere innovativo in riferimento alla sostenibilità e alla qualità. L'innovazione va intesa come rinnovamento o un miglioramento di qualcosa che esiste già (lett. d). L'importante è che le prestazioni supplementari dal profilo della qualità e della sostenibilità siano richieste dai consumatori e che questi siano disposti a pagarle (lett. a e b).

### *Articolo 2 Provvedimenti non sostenuti nell'ambito di progetti sostenuti*

Il presente articolo definisce i provvedimenti non sostenuti. Riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora.

Vengono precisate le formulazioni nei seguenti ambiti.

- Sviluppo di prodotti (incl. colture sperimentali) in senso stretto (lett. b): i primi prodotti e i primi test rientrano nello sviluppo di prodotti in senso stretto e pertanto non possono essere sostenuti. Lo sviluppo di prodotti comprende lo sviluppo (ricerca e sviluppo: pre-sviluppo) e la formulazione di nuovi prodotti, fino all'introduzione sul mercato. Il ciclo di vita del prodotto inizia con l'introduzione sul mercato. Esperimenti su piccola scala (coltivazione, lavorazione) per lo sviluppo di prototipi in quantità ridotte da sottoporre alla valutazione dei consumatori nell'ambito di un test di mercato o per la convalida di una strategia, invece, possono essere sostenute in una fase di accertamenti preliminari.

- Provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi (lett. c): in ambito agricolo tra questi rientrano, ad esempio, strumenti quali miglioramenti strutturali in generale, progetti di sviluppo regionale (PSR), promozione dello smercio e strumenti in ambito extragratico come InnoSuisse e Nuova politica regionale (NPR). L'obiettivo è evitare un doppio finanziamento.
- Contributi vincolati al prodotto o alla superficie (lett. f): si intendono gli indennizzi il cui importo dipende dalla quantità di prodotto o dalla superficie utile. I contributi direttamente vincolati a un prodotto o a una superficie non possono essere sostenuti in quanto non si riferiscono a costi effettivamente sorti, bensì sono tesi solo a ridurre i costi di produzione.
- Provvedimenti tesi principalmente ad adempiere esigenze stabilite per legge nell'ambito della qualità e della sostenibilità (lett. g): come prescritto dal diritto vigente finora, le esigenze relative a prodotti o processi nuovi o migliorati devono essere chiaramente superiori a quelle stabilite per legge nell'ambito della qualità e della sostenibilità. Pertanto, i provvedimenti tesi principalmente ad adempiere esigenze stabilite per legge in questi settori non possono essere sostenuti. Non è quindi sufficiente che il provvedimento riguardi solo o quasi esclusivamente i requisiti di base stabiliti per legge (incl. le esigenze PER, SwissGap).

#### *Articolo 3 (ex art. 4) Esigenze specifiche relative a progetti per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione*

Il presente articolo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora, ma è notevolmente semplificato in seguito all'abrogazione di alcune di esse (cpv. 1 lett. c, d ed e). La modifica materiale riguarda l'esplicita esigenza di generare un miglioramento in almeno due dimensioni della sostenibilità e di definire un indicatore adeguato per poter dimostrare l'impatto previsto (cpv. 3 lett. c e d). Oltre all'impatto sulla dimensione economica, i progetti devono influenzare positivamente anche la dimensione ecologica o sociale.

Nel capoverso 3 la lettera a sostituisce le lettere c, d ed e delle disposizioni vigenti finora. Il progetto deve garantire la trasparenza sulle esigenze dello standard di produzione e sul loro rispetto. Le esigenze vengono semplificate, ma offrono comunque la possibilità di far accreditare lo standard, se lo si auspica. In passato, l'opzione dell'accredimento di uno standard di produzione non è mai stata utilizzata nell'ambito di un progetto OQuSo e anche l'esigenza secondo cui uno standard deve sempre prevedere un «processo di costante miglioramento e ottimizzazione» si è rivelata non idonea nella pratica.

All'atto della presentazione della domanda, l'ente promotore deve allegare un piano per la valutazione dell'impatto dal profilo della sostenibilità (VSOST OQuSo) basato su indicatori adeguati (cpv. 3 lett. c). L'ente promotore deve stabilire quali sono gli obiettivi relativi alla sostenibilità che si vuole raggiungere con lo standard di produzione e in che modo il raggiungimento degli obiettivi viene verificato periodicamente sulla scorta di indicatori adeguati e precedentemente stabiliti.

#### *Articolo 4 (ex art. 5) Esigenze specifiche relative a progetti per l'introduzione di nuovi modelli d'affari*

Le modifiche materiali riguardano l'esigenza vigente finora secondo cui il progetto deve fungere da modello e la considerazione del miglioramento dal profilo della sostenibilità.

- I progetti collettivi per l'introduzione di nuovi modelli d'affari mirano a introdurre modelli che si distinguono chiaramente da quelli già esistenti. Tuttavia, la condizione finora vigente secondo cui un progetto deve fungere da modello o essere pionieristico è abolita, poiché si è rivelata troppo rigida. Di conseguenza in futuro, potranno essere sostenuti anche progetti comparabili se il loro raggio d'azione è limitato al livello locale o regionale. Si punta più sulla «competizione di idee» anziché sul fatto che il progetto debba fungere da modello.

- Il presupposto per un progetto è un effetto positivo in almeno due delle tre dimensioni della sostenibilità. Oltre all'impatto sulla dimensione economica, il progetto deve influenzare positivamente anche la dimensione ecologica o sociale. All'atto della presentazione della domanda, l'ente promotore deve allegare un piano per la valutazione dell'impatto dal profilo della sostenibilità (VSOST OQuSo) basato su indicatori adeguati (cpv. 3 lett. b).

*Articolo 5 (nuovo) Esigenze specifiche relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi*

Nell'ordinanza vengono inserite le esigenze relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi (ex tipo di progetto AgrIQnet), riprendendo i criteri applicati finora per AgrIQnet (cfr. punto 3.2.2). Si tratta di progetti di piccole dimensioni con esigenze inferiori per quanto concerne l'ente promotore e l'impatto sulla sostenibilità. Vengono sostenute esclusivamente le idee di progetto che si distinguono chiaramente dalla pratica agricola in uso. Poiché l'obiettivo dei progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto non è sostenere ogni singola azienda con lo stesso progetto, la stessa idea di progetto può essere ripetuta soltanto un numero limitato di volte.

*Articolo 6 (ex art. 9) Domande*

I requisiti delle domande di cui al capoverso 2 non subiscono modifiche sul piano materiale ma vengono precisati. Il termine di inoltro è stralciato. Le domande ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a-c devono essere presentate almeno tre mesi prima del previsto inizio del progetto.

Per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d vi sono più termini sull'arco dell'anno. Il processo di domanda relativo a progetti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera d è integrato nella Piattaforma di coordinamento per i progetti innovativi dell'UFAG. Ciò comporta una semplificazione amministrativa e una standardizzazione all'interno dell'UFAG.

I progetti devono essere finanziati con fondi propri. L'UFAG partecipa solo a titolo sussidiario. L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. L'UFAG concede un aiuto finanziario soltanto se i richiedenti dimostrano di non disporre dei fondi propri necessari per la realizzazione del progetto. Come fondi propri sono ammessi tra l'altro:

- risorse finanziarie e averi bancari dell'organizzazione;
- quote sociali e di sostenitore;
- tasse per la produzione e la trasformazione;
- sponsorizzazione in forma finanziaria;
- prestiti;
- donazioni.

Le prestazioni lavorative remunerate da terzi che non vengono fatturate all'organizzazione richiedente né pagate da tale organizzazione non sono considerate fondi di terzi.

Solo nel caso di accertamenti preliminari e di progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, una prestazione propria può essere considerata come capitale proprio. Per garantire le prospettive di successo del progetto a medio e lungo termine è necessario capitale proprio sotto forma di liquidità. Senza risorse finanziarie e in situazioni in cui l'intero capitale proprio è costituito da prestazioni proprie, la buona riuscita del progetto non è garantita.

Il principio di base del sostegno a titolo sussidiario tramite l'OQuSo è che il denaro deve essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni e servizi esterni, non per compensare una prestazione propria.

*Articolo 7 (ex art. 10) Decisione sulla concessione dell'aiuto finanziario*

Il presente articolo riprende le disposizioni vigenti finora. Nelle decisioni viene ora sancita la possibilità di scambiarsi esperienze e trasmettere conoscenze acquisite.

A seconda della situazione, nella decisione l'UFAG può inserire condizioni in materia di comunicazione e scambio di esperienze tra l'ente promotore e altre cerchie interessate.

Nel quadro dei progetti vanno definiti indicatori per valutare l'impatto delle misure in termini di miglioramento della sostenibilità. I criteri per la valutazione dell'impatto sulle tre dimensioni della sostenibilità sono definiti dall'UFAG.

#### *Ente promotore (ex. art. 6)*

Le esigenze relative all'ente promotore non figurano più in un articolo separato, bensì sono indicate direttamente negli articoli riferiti alle singole tipologie di progetti (art. 3, 4 e 5). Il testo riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L'unica modifica materiale è all'articolo 5 e riguarda il disciplinamento dell'ente promotore per la realizzazione di nuove idee di progetto. Per istituire un ente promotore nel quadro dell'ex tipo di progetto AgrIQnet è necessario che almeno due produttori si associno.

#### *Articolo 8 Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione*

L'importo e la durata dell'aiuto finanziario dipendono dai progetti da sostenere e non si può superare il 50 per cento dei costi. Per gli accertamenti preliminari e per la realizzazione di nuove idee di progetto gli aiuti finanziari massimi consentiti sono stabiliti nell'ordinanza (cfr. tabella in basso). Si rifanno ampiamente alle disposizioni e alla prassi vigenti finora. L'unica modifica materiale riguarda i progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c, ovvero quelli di piccola portata con esigenze minori in materia di ente promotore e impatto sulla sostenibilità. Il sostegno ai progetti è una tantum e la durata del progetto è due anni al massimo. L'aiuto finanziario ammonta a 80 000 franchi al massimo. Anche il sostegno al progetto per gli accertamenti preliminari (art. 1 cpv. 1 lett. d) è una tantum e la durata è due anni al massimo.

#### **Confronto sommario dell'importo e della durata dell'aiuto finanziario in base al progetto (art. 8)**

	<b>Accertamenti preliminari</b> (progetti di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. d)		
Durata max.	Una tantum, max. 2 anni		
Importo max.	Fr. 20'000 e max. 50%		
	<b>Sviluppo di standard di produzione e rispettivo consolidamento</b> (progetti ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a)	<b>Introduzione di nuovi modelli d'affari</b> (progetti ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b)	<b>Realizzazione di nuove idee di progetto</b> (progetti ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c)
Durata max.	4 anni	4 anni	Una tantum, max. 2 anni
Importo max.	Max. 50%	Max. 50%	Fr. 80'000 e max. 50%

#### *Articolo 9 (ex. art. 7) Costi computabili*

Il presente articolo definisce i costi computabili.

Riprende ampiamente le disposizioni vigenti finora. L'unica modifica materiale riguarda il capoverso 2 lettera c. I costi annuali per il controllo e la certificazione (tranne quelli per il primo controllo) non sono più computabili perché si tratta di una mera riduzione dei costi che non ha alcun effetto duraturo sullo sviluppo dei progetti.

Già in passato era possibile ricorrere a un accompagnamento e a un supporto professionale (coaching) durante l'attuazione del progetto, ma ora questo figura esplicitamente nell'ordinanza tra i costi computabili (cpv. 2 lett. d).

Su raccomandazione della Revisione interna dell'UFAG, al capoverso 2 lettera a è stata fatta una precisazione sui costi del personale e della postazione di lavoro computabili, in analogia all'ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli.

I costi delle singole imprese per l'attuazione individuale del provvedimento (cpv. 3 lett. d) sono tuttora esclusi dai costi computabili. I provvedimenti devono essere sostenuti e realizzati congiuntamente. Le singole imprese o aziende partecipanti non possono presentare una domanda per i costi relativi all'attuazione della misura a livello aziendale.

#### *Articolo 10 (ex. art. 11) Rapporto e conteggio*

I rapporti devono documentare il raggiungimento degli obiettivi. I rapporti intermedi e i conteggi annuali di progetti pluriennali (viene emessa una decisione annuale) sono proporzionali alle dimensioni e alla complessità dei progetti. Si parte dal presupposto che, nell'ambito di un'adeguata gestione del progetto, quest'ultimo venga regolarmente monitorato nel proprio interesse e che vengano rilevati progressi, difficoltà e risorse finanziarie. La condizione posta dall'UFAG non va quindi oltre quanto necessario per una buona gestione del progetto.

Il vigente articolo 12 relativo al versamento dell'aiuto finanziario è abrogato.

Gli *articoli 11, 12 e 13* disciplinano l'abrogazione dell'atto normativo vigente, la disposizione transitoria e l'entrata in vigore.

### **3.4 Ripercussioni**

#### 3.4.1 Confederazione

Il quadro finanziario resta invariato. L'esecuzione, l'esame delle domande e l'accompagnamento dei progetti non comportano costi suppletivi. La riduzione del numero di tipi di progetto e l'armonizzazione con i processi interni rappresentano una semplificazione.

#### 3.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

#### 3.4.3 Economia

Il miglioramento dello strumento di promozione aiuta l'agricoltura e gli enti promotori coinvolti a ottimizzare i loro profili di sostenibilità e quindi a posizionare meglio i loro prodotti sul mercato. In entrambi i casi si tratta di un effetto positivo dal punto di vista macroeconomico. Il sostegno all'innovazione nel settore agricolo contribuisce ad accrescere il valore aggiunto delle materie prime svizzere e ad aumentare la competitività dell'industria alimentare.

#### 3.4.4 Ambiente

I progetti sostenuti devono generare un beneficio economico nonché esercitare un effetto positivo sulla dimensione ecologica o sociale della sostenibilità. Rilevando in modo migliore e più metodico i benefici supplementari dal profilo della sostenibilità, si promuovono progetti con un impatto ambientale positivo.

### **3.5 Rapporto con il diritto internazionale**

Gli aiuti finanziari previsti dall'OQuSo sono sovvenzioni ai sensi dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (AoA) e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC (Accordo SCM). Devono

essere notificati conformemente alle disposizioni di tali accordi. L'allegato 2 dell'AoA prevede l'esenzione dagli obblighi di riduzione delle sovvenzioni per il sostegno alle misure di marketing e promozione (green box).

I provvedimenti nel quadro dell'OQuSo vengono già notificati.

### **3.6 Entrata in vigore**

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

### **3.7 Basi legali**

Articolo 11 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr).